

Esonero parziale dagli obblighi occupazionali - L. 68/1999

Vademecum per le aziende

1. PRESENTAZIONE ISTANZA

La ditta interessata invia il [modello A- Istanza di concessione esonero](#) compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla definizione delle speciali condizioni che giustificano l'esonero, all'indirizzo PEC politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it

- L'istanza di concessione dell'esonero parziale deve essere presentata alla Regione in cui ha sede l'unità produttiva per cui si chiede l'esonero.
- Per le istanze di esonero riferite a più unità produttive, dislocate nella stessa Regione, la domanda è presentata alla Regione in una unica istanza.
- Per le istanze di esonero riferite a più unità produttive, dislocate in diverse Regioni, la domanda è presentata alla Regione in cui l'azienda ha la sede legale, che la trasmette alle altre Regioni interessate per le concessioni di loro competenza.

2. TEMPISTICHE

L'Ufficio regionale competente trasmette all'azienda la comunicazione di avvio procedimento, insieme alla concessione dell'esonero in via provvisoria, che decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

L'esito finale dell'istruttoria verrà pubblicato sul [sito regionale](#) entro 120 giorni, con determinazione dirigenziale.

Contro il provvedimento è possibile fare ricorso ai sensi di legge.

Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

Massimo 36 mesi.

Eventuali variazioni inerenti la natura giuridica o l'assetto organizzativo dell'impresa, intervenute nel corso del periodo di concessione, vanno comunicate con l'apposito [modello D - Comunicazioni relative alla variazione dei dati aziendali](#).

4. RINNOVO

E' possibile, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione, procedere con la richiesta di rinnovo per ulteriori massimi 36 mesi.

La richiesta di rinnovo va presentata compilando in ogni sua parte l'apposito [modello B - Istanza di rinnovo esonero](#), da inviare all'indirizzo PEC:

politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it

Entro 120 giorni l'esito dell'istruttoria sarà pubblicato sul [sito regionale](#) con determinazione dirigenziale.

5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Entro il **31 gennaio** di ogni anno:

- la ditta deve trasmettere il prospetto informativo, inerente la situazione della ditta al 31/12 dell'anno precedente, presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia autonoma (Prodis per la Regione Piemonte).

Dal **3 febbraio** al **04 aprile 2025**:

- la ditta deve trasmettere i dati per definire il conteggio dell'importo del contributo esonerativo relativo all'anno precedente. A tal fine è disponibile, on line, un applicativo (SILAP) in parte precompilato e in parte da compilare a cura della ditta accessibile al seguente link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-pagamento-esoneri-contributivi-esonero-autorizzato>

Per informazioni o in caso di difficoltà è consigliabile contattare direttamente gli Uffici regionali da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 ai numeri: 011/4325554 – 334/6126338.

Entro il **30 giugno** di ogni anno

- la ditta riceve l'avviso di pagamento di quanto dovuto per l'annualità precedente all'indirizzo mail di riferimento indicato nell'applicativo SILAP.

Entro il **15 ottobre** di ogni anno

- la ditta provvede al versamento di quanto dovuto in una o due tranches (acconto entro il 31 luglio e saldo entro il 15 ottobre) in base alla scelta effettuata in fase di compilazione sull'applicativo SILAP.

6. SANZIONI

In caso di mancato o inesatto pagamento l'ufficio diffida la ditta a sanare entro 15 giorni lavorativi; trascorso tale termine avverrà la dovuta segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per l'irrogazione delle sanzioni previste.

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 12 marzo 1999, n. 68.
- Decreto del Ministro del Lavoro 7 luglio 2000 n. 357.
- Decreto del Ministro del Lavoro del 30 settembre 2021 n. 193.
- Deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2022 n. 10-5968.